Prot. 553/21



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV fallimentare

DIFFERIMENTO OPERATIVITA' DELLA CIRCOLARE SUI MANDATI TELEMATICI

Il Presidente

Vista la circolare sui mandati telematici n. 291 dell'11.3.2021;

richiamate e ribadite le ragioni che inducono all'adozione dei mandati telematici;

preso atto della nota del Direttore della cancelleria con cui si dà atto che il sistema informatico presenta delle anomalie che impediscono la corretta comunicazione delle PEC agli Istituti di credito del mandato sottoscritto telematicamente dal giudice;

rilevato che gli Uffici DGSIA hanno indicato la necessità di apportare delle modifiche operative che consentano di superare tali ostacoli;

rilevato inoltre che la concreta attuazione di tali modifiche richiede un tempo non predeterminabile 'e ritenuto che è comunque opportuno dar avvio alla gestione telematica dei mandati, apportando alla circolare suindicata alcune modifiche; in particolare, restano fermi i punti da 1) a 8) della suindicata circolare che non v'è ragione di modificare, posto che già i curatori stanno formulando le istanze secondo le nuove modalità, e che essi riducono già da sé il numero degli accessi presso la cancelleria; il nuovo meccanismo operativo prevede che, dopo l'invio delle istanze e della documentazione a corredo da parte dei curatori, la cancelleria accetti i mandati inviati dai giudici

telematicamente (e ne dia comunicazione ai curatori); i curatori, in applicazione dell'art. art. 16 bis comma 9 bis DL 179/12 ("il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale"), potranno estrarre copia dei mandati telematici, apponendovi l'attestazione di conformità; con tale documento esso potranno recarsi presso gli sportelli bancari per l'esecuzione dei pagamenti autorizzati; ritenuto opportuno rendere di seguito il testo completo delle nuove

disposizioni;

p.q.m.

- revoca la precedente circolare n. 291 in data 11.3.2021, che va eliminata dal sito del Tribunale;

- dispone come segue:

- 1. a far data dal 14 giugno 2021 i mandati di pagamento saranno emessi dai giudici della sezione soltanto in forma telematica con sottoscrizione digitale;
- 2. i curatori/commissari/liquidatori provvederanno a predisporre le istanze di liquidazione e pagamento utilizzando esclusivamente i modelli forniti dalla sezione; alle istanze devono essere allegati i documenti giustificativi (ad es. riparto o fatture) di spesa relativi ai mandati ed i conteggi relativi ai compensi liquidati;
- 3. i curatori/commissari/liquidatori provvederanno a trasmettere telematicamente le suddette istanze, utilizzando esclusivamente l'apposito evento previsto dal SIECIC - istanza emissione mandato

- pagamento o istanza emissione mandato pagamento acconto/compenso, (non utilizzando quindi l'evento atto non codificato) ed inserendo immediatamente, in calce alla istanza, <u>e dunque in un unico file</u>, il mandato di pagamento già compilato in ogni sua parte;
- 4. i modelli dei mandati da predisporre e compilare in ogni sua parte, sono forniti dalla cancelleria della sezione ed allegati alla presente, gli stessi saranno pubblicati inoltre sul sito internet di Tribunale;
- 5. nell'istanza, inoltre, i curatori/liquidatori/commissari dovranno <u>indicare</u> l'indirizzo di posta elettronica certificata della filiale/agenzia dell'istituto di credito che dovrà provvedere ad effettuare i bonifici online;
- 6. i curatori/commissari/liquidatori dovranno inserire nell'istanza anche l'elenco nominativo dei creditori beneficiari dei pagamenti, con l'indicazione per ciascuno dell'importo corrisposto e dell'IBAN a cui l'istituto di credito dovrà effettuare il bonifico;
- 7. nei casi in cui il creditore non sia titolare di IBAN, il curatore indicherà le modalità alternative con cui dovrà avvenire il pagamento;
- 8. il giudice delegato procederà a sottoscrivere digitalmente il file contenente la richiesta di emissione ed il mandato di pagamento e lo invierà alla cancelleria;
- 9. <u>la cancelleria provvederà ad accettare il mandato sul programma SIECIC;</u>
- 10. il curatore/commissario/liquidatore potrà estrarre copia del mandato telematico dal registro SIECIC ed apporvi l'attestazione di conformità; con tale documento potrà recarsi presso gli sportelli bancari per l'esecuzione dei pagamenti autorizzati;
- 11. Subito dopo l'effettuazione dei pagamenti, i curatori depositeranno su SIECIC la documentazione anche bancaria relativa alle operazioni di pagamento eseguite.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Presidente del Tribunale ai giudici della Sezione, al personale di cancelleria, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ed all'Ordine degli avvocati di Roma; sarà inoltre pubblicato sul sito web del tribunale e trasmesso a tutti i curatori a mezzo PEC.

Roma, 14 giugno 2021.